



COMUNE DI MENFI

Provincia di Agrigento

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI
AUTOSERVIZIO PUBBLICO NON DI LINEA –
NOLEGGIO CON CONDUCENTE**

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 57 del 29.09.2015



COMUNE DI MENFI

Provincia di Agrigento



CITTÀ DEL VINO

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI AUTOSERVIZIO PUBBLICO NON DI LINEA – NOLEGGIO CON CONDUCENTE

ART. 1

Disciplina del Servizio

Il presente Regolamento disciplina le funzioni amministrative comunali relative agli autoservizi pubblici non di linea ed in particolare il servizio di noleggio con conducente (N.C.C.) così come demandate dalla Legge 15/01/1992 n. 21, legge 27/02/2009 n.14; nonché in conformità alla L.R. 06/04/1996 n.29, con le modifiche della L.R. 09/08/2002 n.13, L.R. 28/11/2002 n.22; L.R. 16/04/2003 n.4 nonché alle norme del nuovo Codice della Strada approvato con D. Lgv 30/04/1992 n.285 e ss.mm.ii. e relativo Regolamento di Attuazione.

Con Deliberazione n.31 del 25/05/1999 il Consiglio Comunale ha approvato il “Regolamento per il servizio di autonoleggio con conducente” che, in virtù dell'evoluzione normativa, necessita aggiornare per cui al fine di concretizzare un unico strumento comunale di riferimento il presente annulla e sostituisce il precedente.

Art. 2

Definizione

Ai sensi dell'art.1 della legge quadro n.21 del 15 gennaio 1992, sono definiti autoservizi pubblici non di linea quelli che provvedono al trasporto collettivo ed individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea, ferroviari, automobilistici, che vengono effettuati a richiesta dei trasportati o del trasportato in modo continuativo o periodico, su itinerari stabiliti di volta in volta.

Costituiscono autoservizi pubblici non di linea: autovetture, motocarrozze, natanti e veicoli a trazione animale di cui alle leggi sopra enunciate.

Art. 3

Numero e tipo dei veicoli destinati al servizio

Il numero e il tipo di veicoli destinati al servizio di N.C.C. a norma dell'art.5 c.1 lettera a) della legge 15/01/1992 n.21, è stato stabilito, in ultimo, con deliberazione di Giunta Municipale n.184 del 30/09/1999 avente per oggetto “Regolamento per il servizio di noleggio con conducente. Determinazione numero autoveicoli da adibire al servizio”.

Il numero dei veicoli viene determinato tenendo conto di molteplici fattori, quali: numero abitanti; presenza di attività e zone turistiche; presenza di presidi o centri di servizio socio-sanitari, culturali, sportivi e ricreativi di rilievo; presenza di attività produttive di rilievo (industria, commercio, artigianato); presenza di importanti nodi di interscambio di trasporti pubblici di linea; qualità e quantità di offerta, nel territorio, di altre modalità di trasporto pubblico; livello di organizzazione esistente nell'offerta del servizio di noleggio di autovetture con conducente.

La predetta quantità dei veicoli potrebbe mutare qualora dovessero variare, sostanzialmente, i fattori sopra elencati in tal caso con deliberazione **del Consiglio Comunale** si procederà all'adeguamento.

Il numero delle autorizzazioni di autonoleggio con conducente è **fissato in numero di sette**;

Art. 4

Disciplina del Servizio autonoleggio con conducente

1 - Il servizio di N.C.C. è disciplinato dalle norme contenute nel presente Regolamento.

2 – Eventuali tematiche non rientranti nell'attuale previsione normativa sono disciplinate dalle norme comunitarie, dalle leggi dello Stato e dalla Regione Sicilia, dagli usi e dalle consuetudini.

Art. 5

Modalità per lo svolgimento del servizio

L'esercizio dell'attività di N.C.C. è subordinata alla titolarità di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune secondo le prescrizioni appresso indicate:

- 1- Ogni autorizzazione consente l'immatricolazione di un solo autoveicolo, giusto art.85, comma 3 del Codice della Strada;
- 2- L'autorizzazione è riferita ad un solo veicolo;
- 3- Ai sensi dell'art.8 comma 2 della L.R. 09/08/2002, n.13, così come modificato dall'art.118 della L.R. 16/04/2003 n.4 è ammesso in capo ad un medesimo soggetto il cumulo di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di N.C.C. , con un massimo di N.2 (due). Questo Comune non è dotato di servizio taxi per cui, ad oggi, non viene contemplato l'eventuale cumulo di Licenze e di Autorizzazioni fra il medesimo servizio e quello di N.C.C.
- 4- L'esercente ha l'obbligo di conservare costantemente a bordo del veicolo tutti i documenti prescritti per l'esercizio dell'attività compresa l'autorizzazione Comunale;
- 5- Il servizio deve essere esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione, che può nello svolgimento del servizio avvalersi della collaborazione del coniuge, **e/o un dipendente**, o di un suo familiare purché in possesso della patente di guida e iscritti al ruolo di cui all'art.6 della legge n.21/92;

6- Nell'esercizio dell'attività devono essere osservate, inoltre, le norme a tutela dell'incolumità individuale e della previdenza infortunistica e assicurativa.

ART. 6

Ambito territoriale e svolgimento del servizio

I titolari di autorizzazione di N.C.C. possono effettuare trasporti in tutto il territorio regionale, in quello nazionale e negli Stati membri dell'Unione Europea ove, a condizione di reciprocità, i regolamenti di tali Stati lo consentano.

Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio per qualunque destinazione sono effettuati con partenza dalla sede del vettore o da diverso luogo convenuto fra le parti.

Il prelevamento fuori dal territorio del Comune è effettuato solo nel caso in cui al vettore viene espressamente richiesto dal cliente.

Possono essere titolari di autorizzazione per il servizio N.C.C. le persone fisiche appartenenti agli Stati dell'Unione Europea, ovvero nel caso di Società il legale rappresentante in possesso dei requisiti richiesti di cui agli articoli relativi.

ART. 7

Modalità e procedure per l'accesso nel territorio di Menfi dei veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente autorizzati da altri Comuni

Il combinato disposto dall'art.5 bis e dall'art.11 della legge 15 gennaio 1992, n.21, così come inserito dall'art.291 - quater del D.L.207/2008, conv. in legge n.14/2009, consente ai comuni di regolamentare l'accesso nel loro territorio dei titolari di autorizzazione di N.C.C. rilasciata da altri Comuni. In virtù di ciò l'accesso dei predetti veicoli all'interno del territorio di Menfi è subordinato alla preventiva comunicazione dei seguenti dati:

1. cognome, nome e dati anagrafici del titolare dell'autorizzazione di noleggio con conducente;
2. numero dell'autorizzazione di noleggio con conducente, Comune che ha rilasciato il titolo e data di scadenza dello stesso;
3. ubicazione della sede del vettore e della relativa rimessa, così come riportato sull'autorizzazione di noleggio con conducente;
4. numero e data di iscrizione al ruolo conducenti, nonché indicazione della Camera di Commercio, Industria e Artigianato presso la quale il titolare si è iscritto, se differente da quella della provincia della sede del vettore;
5. targa dell'autovettura associata all'autorizzazione di N.C.C. e con la quale si intende accedere sul territorio del Comune di Menfi;
6. se il conducente del veicolo è soggetto differente dal titolare dell'autorizzazione di N.C.C., comunicazione del relativo nominativo, dei rispettivi dati anagrafici, dei dati dell'iscrizione al ruolo conducenti e del rapporto lavorativo, ovvero contratto di collaborazione, in essere tra il titolare dell'autorizzazione e lo stesso conducente per lo svolgimento del servizio;

7. data, ora e luogo di inizio del servizio.

La comunicazione di tali dati dovrà essere redatta e sottoscritta, in regime di autocertificazione ai sensi delle vigenti norme, dal titolare dell'autorizzazione di N.C.C. e dovrà essere inoltrata al Servizio "Commercio" di questo Comune, in via cartacea ovvero in formato elettronico (P.E.C. all'indirizzo: protocollo@pec.comune.menfi.ag.it). E' possibile, per motivi di facilitazione delle procedure, l'anticipazione via e-mail (commercio@comune.menfi.ag.it) ovvero *telex* 092570389). Inoltre, la comunicazione-dichiarazione dovrà essere tenuta, in copia, a bordo del veicolo in uno agli altri documenti prescritti.

La validità della comunicazione è limitata al singolo servizio e alla o alle date di effettuazione del servizio.

ART. 8

Modalità per il rilascio delle autorizzazioni

Le autorizzazioni per il servizio di autonoleggio con conducente, sono rilasciate dal Responsabile del Settore sentito il Comandante la Polizia Locale, in conseguenza di concorso pubblico per titoli ai soggetti iscritti presso la Camera di Commercio nel registro "ruolo dei conducenti".

Il competente Ufficio Comunale istituisce apposito registro cronologico delle autorizzazioni rilasciate.

Il Bando, generalmente, è indetto entro giorni trenta dall'esecutività della deliberazione di approvazione del presente Regolamento e deve essere pubblicato per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio on-line del Comune, nonché sul sito istituzionale.

Il Bando di concorso per l'assegnazione dell'autorizzazione deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- a) numero delle autorizzazioni da rilasciare;
- b) elenco dei titoli oggetto di valutazione e dei criteri di preferenza ai sensi dell'art.11 del presente Regolamento;
- c) termine entro il quale deve essere presentata la domanda;
- d) termine entro il quale vengono esaminate le domande presentate;
- e) elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione, posseduti alla data di approvazione del Bando.

Dal momento in cui si dovessero rendere libere delle autorizzazioni si procederà all'assegnazione agli aventi diritto per scorrimento della graduatoria nell'ambito di validità della stessa di cui al successivo art.12.

ART. 9

Presentazione delle domande e requisiti per il rilascio

Le domande per l'assegnazione dell'autorizzazione di N.C.C. dovranno essere presentate all'Ufficio Protocollo del Comune su carta legale, indirizzata al Sindaco. Nella domanda non soggetta ad autenticazione devono essere indicate le generalità,

luogo e data di nascita, residenza. La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti:

- A) Certificato di iscrizione a ruolo;
- B) Documentazione di titoli in conformità a quanto previsto dall'art.10 del presente Regolamento;
- C) Certificazione medica attestante di non essere affetto da malattie incompatibili con l'esercizio del servizio;
- D) Dichiarazione di impegno, in uno alla domanda, di non espletare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio;

I requisiti che devono possedere sono:

- Essere cittadino Italiano ovvero di uno stato dell'Unione Europea ovvero di altro Stato che riconosca ai cittadini il diritto di prestare attività per servizi analoghi;
- Essere iscritti nel ruolo dei conducenti di cui all'art.7 del presente regolamento;
- Essere iscritto all'Albo delle Imprese artigiane o al registro delle ditte presso la C.C.I.A.A.;
- Essere proprietario o comunque possedere la piena disponibilità (anche in leasing) del mezzo o dei mezzi per i quali sarà rilasciata l'autorizzazione di esercizio;
- Non avere trasferito, nell'ambito del Comune, altra autorizzazione nei cinque anni precedenti;
- Non essere titolari di autorizzazione di N.C.C. rilasciata da altro Comune;
- Essere assicurato per la responsabilità civile nei confronti di persone e cose, compreso i terzi trasportati, con una copertura almeno doppia rispetto ai massimali minimi previsti dalla legge.
- Avere la sede, e la disponibilità di rimesse o spazi adeguati a consentire il ricovero dei mezzi e la loro ordinaria manutenzione;

ART. 10 **Impedimenti soggettivi**

Costituiscono impedimenti soggettivi per il rilascio dell'autorizzazione:

- a) l'essere incorso in condanne definitive per reati che comportino l'interdizione dalla professione, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma dell'art.178 e seguenti del C.P.;
- b) l'essere incorsi nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente autorizzazione di esercizio anche se da parte di altri Comuni;
- c) L'essere incorsi in una o più condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente superiore a 2 anni e salvi i casi di riabilitazione;
- d) Svolgere altre attività lavorative in modo prevalente rispetto all'attività autorizzata o comunque in modo tale da compromettere la regolarità e la sicurezza dell'attività medesima.

ART. 11 **Titoli oggetto di valutazione**

I titoli che attribuiscono punteggio sono i seguenti:

- 1)- Carico familiare, punti 0,50 per ciascun familiare a carico con un massimo di punti 2 (due);
- 2) – Residenza nel Comune di Menfi da almeno **due anni** punti 2 (due);
- 3) – Periodi di servizio prestati in qualità di dipendente di un'impresa che gestisce il N.C.C. punti 0,50 (zero/cinquanta) per semestre, con un massimo di punti 2 (due);
- 4) – Anzianità di iscrizione nel ruolo dei conducenti punti 0,50 (zero/cinquanta) per ogni anno o frazione superiore a sei mesi, fino ad un massimo di punti 2 (due);
- 5)- Patente di categoria superiore alla “B” punti 0,50 per ogni categoria superiore;
- 6)- **Attestato di conoscenza lingua straniera livello minimo B2 punti uno per ogni attestato e per ogni lingua conosciuta;**
- 7)- Possesso di idoneo mezzo attrezzato per il trasporto di portatori di handicap fisico punti 2 (due).

A parità di punteggio prevale il richiedente con maggiore anzianità anagrafica.

Il Capo Settore e il Responsabile del Servizio, dopo avere esaminato le richieste e sentito il Comandante della Polizia Locale, redigono un verbale e formulano una graduatoria. Conseguentemente il Capo Settore procede al rilascio dell'autorizzazione, avendo anche constatato il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento per l'esercizio della professione di autonoleggio con conducente.

All'assegnatario dell'autorizzazione è vietato lo svolgimento di qualsiasi attività incompatibile con quella di noleggiatore.

ART. 12 **Validità della graduatoria**

La graduatoria ha validità di anni quattro dalla data di approvazione. I posti disponibili che nel corso del quadriennio si dovessero rendere vacanti dovranno essere coperti utilizzando la graduatoria fino ad esaurimento della stessa.

Art. 13 **Rilascio delle autorizzazioni**

Il Responsabile del Servizio, entro trenta giorni dall'approvazione della graduatoria ne dà formale comunicazione agli interessati assegnando un termine di giorni trenta per la presentazione di eventuale documentazione necessaria.

Le autorizzazioni sono rilasciate entro giorni trenta dalla pubblicazione della graduatoria e/o dal ricevimento della documentazione eventualmente richiesta, qualora riscontrata regolare.

Art. 14

Validità delle autorizzazioni

Le autorizzazioni sono sottoposte a controllo annuale da parte dell'ufficio comunale preposto al fine di accertare il permanere, in capo al titolare, dei requisiti previsti dalla legge e dal presente Regolamento.

Entro il 30 novembre di ogni anno deve essere presentata dal titolare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.L. 445/2000, attestante il permanere dei requisiti di cui all'art.9 e l'insussistenza degli impedimenti soggettivi di cui all'art.10.

Il titolare dell'autorizzazione può essere dichiarato decaduto anche prima del suddetto termine di controllo nei casi e nelle forme previste dalle leggi vigenti e dal presente Regolamento.

Art. 15

Inizio del Servizio

Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o mortis causa, il titolare deve obbligatoriamente, a pena di decadenza, iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio del titolo o dal trasferimento del medesimo.

Detto termine potrà essere prorogato fino ad un massimo di altri quattro mesi ove l'assegnatario dimostri di non avere la disponibilità del mezzo per causa a lui non imputabile.

Art. 16

Subentro per atto fra vivi

Oltre al subentro di persona fisica al titolare, considerato che le autorizzazioni fanno parte della dotazione d'impianto d'azienda sono trasferibili in presenza di documentato trasferimento dell'azienda o di un ramo della stessa.

Il trasferimento è concesso dal Comune su richiesta del cedente, a persona da questi designata purché iscritta nel ruolo di cui all'art.6 della legge 21/96 ed in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge e dal presente Regolamento, quando il cedente si trovi in una delle seguenti condizioni:

- a) essere titolare di autorizzazione da almeno cinque anni;
- b) avere raggiunto il sessantesimo anno di età;
- c) essere riconosciuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per il ritiro definitivo della patente di guida; l'attestazione di inabilità o inidoneità al servizio deve essere fornita dal titolare, avvalendosi di apposito certificato rilasciato dalla Commissione Medica operante presso le strutture sanitarie territorialmente competenti, il quale dovrà richiedere con apposita ordinanza la riconsegna, entro 10 giorni, dei titoli autorizzativi e relativi contrassegni identificativi. Il trasferimento della titolarità

dell'autorizzazione dovrà essere richiesta entro anni uno (1) dalla notifica dell'apposita ordinanza, pena di decadenza.

- d) ai sensi dell'art. 9 comma 3, della legge n.21/92, per cinque anni dalla data del trasferimento del suddetto, il trasferente non può diventare titolare di altra autorizzazione tramite concorso pubblico o trasferimento.

Art. 17

Subentro per causa di morte del titolare

In caso di morte del titolare dell'autorizzazione gli eredi devono comunicare, al competente Ufficio Comunale che ha rilasciato il titolo, il decesso entro sei mesi dal verificarsi dell'evento. La comunicazione deve altresì indicare:

- a) la volontà di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio, di subentrare nella titolarità dell'autorizzazione. In tal caso si rende sempre necessaria da parte di tutti gli aventi diritto, la produzione della rinuncia scritta a subentrare nell'attività; la sottoscrizione delle suddette dichiarazioni deve essere autenticata nelle forme di legge. Oppure:
- b) la volontà degli eredi appartenenti al nucleo familiare deceduto di designare un soggetto, previa approvazione espressa da parte dello stesso, non appartenente al nucleo familiare, in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio, quale subentrante nella titolarità dell'autorizzazione, qualora gli eredi stessi si avvalgono della facoltà di trasferire ad altri l'autorizzazione. Oppure:
- c) la volontà degli eredi minori di farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo ed in possesso dei requisiti prescritti fino al raggiungimento della maggiore età.

Il subentro di cui ai precedenti commi a) e b), deve avvenire, mediante designazione nominativa, entro il termine massimo di anni uno dalla data del decesso. Il mancato subentro o la mancata designazione nei termini di cui sopra vengono considerati come rinuncia al trasferimento dell'autorizzazione, con conseguente decadenza.

Il subentrante o il sostituto, ai sensi del precedente comma 3 (c), deve presentare, al competente ufficio comunale, entro il termine di 90 giorni dalla data di accettazione, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al precedente art.9;

Art. 18

Comportamento del conducente in Servizio

Nell'esercizio dell'attività il conducente del mezzo ha l'obbligo di :

- a) prestare il servizio;
- b) comportarsi con correttezza e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
- c) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante le fasi del trasporto;
- d) mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il mezzo;

e) consegnare al competente ufficio del Comune qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del mezzo;

E' fatto divieto di:

- a) interrompere il servizio di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del viaggiatore o casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
- b) chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati e/o pattuiti;
- c) esporre messaggi pubblicitari in difformità delle norme fissate dall'Amministrazione Comunale.

Restano a carico dei titolari delle autorizzazioni e dei conducenti dei mezzi le responsabilità personali di carattere penale, amministrativo e civile agli stessi imputabili a norma di legge.

Art. 19

Trasporto portatori di Handicap

I veicoli in servizio di N.C.C. appositamente attrezzati devono esporre, in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto dall'art.2 del D.P.R. 27 aprile 1978 n. 384 e succ.

Il conducente del mezzo ha l'obbligo di portare tutta l'assistenza necessaria per la salita e discesa dei soggetti portatori di Handicap e degli eventuali mezzi necessari alla loro mobilità.

Art. 20

Idoneità dei mezzi e caratteristiche specifiche

Fatta salva la verifica prevista in capo agli Organi della Motorizzazione Civile e Trasporti in Concessione i mezzi da destinare a N.C.C, tramite la Polizia Municipale, annualmente e tutte le volte che se ne ravvisa la necessità, possono essere sottoposti alle necessarie verifiche sull'idoneità.

Qualora il mezzo non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro, il titolare dell'autorizzazione, entro il termine stabilito dal competente Ufficio Comunale, è tenuto al ripristino delle condizioni suddette od alla sostituzione. In mancanza, il competente Ufficio Comunale su parere del gruppo esaminatore e previa diffida, adotta il provvedimento di sospensione dell'autorizzazione ai sensi dell'art.22 del presente Regolamento.

Gli autoveicoli di servizio di cui al presente Regolamento e precisamente "autonoleggio con conducente" devono:

- 1) avere tutti gli strumenti ed i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;
- 2) essere in regola con la documentazione prevista dalla legislazione vigente;
- 3) avere idonea agibilità ed almeno tre sportelli di salita;

- 4) avere un bagagliaio capace di contenere il bagaglio minimo al seguito dell'utente, o in alternativa avere installato il portabagagli all'esterno delle vettura;
- 5) essere collaudati per non meno di 4 posti e per non più di 8 posti per i passeggeri;
- 6) consentire il trasporto gratuito dei cani accompagnatori per non vedenti, mentre il trasporto di altri animali è facoltativo;
- 7) portare all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore il solo contrassegno identificativo con la scritta "noleggio", indicante il numero della licenza, lo stemma del Comune con la dicitura "Menfi – Porto Palo – Lido Fiori", nonché una targa posteriore, inamovibile, recante la dicitura "NCC" .

Art. 21 **Diffida**

Il Responsabile del Servizio diffida il titolare dell'autorizzazione quando lo stesso o un suo valido sostituto:

- a) non conservi nell'autoveicolo i documenti che legittimano l'attività;
- b) non eserciti con regolarità il servizio;
- c) non presenti l'autoveicolo alle visite di accertamento delle condizioni di conservazione e di decoro disposte dall'Amministrazione Comunale;
- d) muti l'indirizzo della rimessa e della sede, nell'ambito del territorio comunale, senza dare la prescritta comunicazione al competente Ufficio Comunale;
- e) fermi l'autoveicolo, interrompa il servizio o devii di propria iniziativa dal percorso più breve salvo casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.

Al titolare che sia già stata fatta diffida si applicano le sanzioni previste dai successivi articoli, quando ricorrenti.

Art. 22 **Sospensione dell'Autorizzazione**

L'autorizzazione di esercizio può essere sospesa dal Capo Settore sentito il gruppo di lavoro, tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione recidiva, per un periodo non superiore a sei mesi nei seguenti casi:

- a) violazione delle vigenti norme fiscali connesse all'esercizio dell'attività di trasporto;
- b) violazione di norme vigenti del Codice della Strada tali da compromettere la sicurezza dei trasportati;
- c) violazione, per la terza volta nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata combinata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art.24 del presente Regolamento;
- d) violazione di norme amministrative o penali connesse all'esercizio dell'attività;
- e) utilizzo, per il servizio, di veicoli diversi da quelli autorizzati;

- f) prestazione del servizio con contachilometri regolarmente funzionante (autonoleggio con conducente).

Art. 23

Revoca dell'Autorizzazione

Il Responsabile del Servizio, sentito il gruppo di lavoro, predispone la revoca dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- a) quando, in capo al titolare dell'autorizzazione vengano a mancare i requisiti di idoneità morale o professionale;
- b) a seguito di tre provvedimenti di sospensione adottati ai sensi dell'art.22;
- c) quando l'autorizzazione sia stata ceduta in violazione alle norme contenute negli artt.16 e 17 del presente regolamento;
- d) quando sia intervenuta condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi a pene restrittive della libertà personale per una pena complessiva superiore ai due anni;
- e) quando il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione del servizio in ogni momento, qualora venga accertato, il venir meno di uno solo dei requisiti di idoneità morale o professionale;
- f) quando si accerti per tre volte la violazione delle norme tariffarie.

Il Capo Settore provvede alla revoca, dandone comunicazione all'Ufficio competente alla tenuta del ruolo.

Art. 24

Decadenza dell'Autorizzazione

Il Responsabile del Servizio, sentito il gruppo di lavoro, predispone la decadenza dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- a) per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'art.15 del presente Regolamento;
- b) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia all'autorizzazione da parte del titolare della stessa;
- c) per morte del titolare dell'autorizzazione quando gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio nei termini previsti dall'art.15;
- d) per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro novanta giorni; la decadenza viene comunicata agli Uffici della Motorizzazione Civile per quanto di Loro competenza;

Art. 25

Sanzioni

Ferme le disposizioni concernenti la sospensione, la revoca e la decadenza dell'autorizzazione di esercizio, tutte le infrazioni al presente regolamento che non

trovano la loro sanzione nel Codice della Strada, ove il fatto non costituisce reato o più grave e specifica sanzione, sono punite nel seguente modo:

- 1) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 50 ad un massimo di Euro 250;
- 2) con sanzioni amministrative di tipo accessorio quali la sospensione o la revoca dell'autorizzazione.

Ai sensi di quanto disposto dagli articoli da 106 a 110 del R.D. 3 marzo 1934, n.383 e dall'art.16 della legge 24 novembre 1981, n.689, fatta comunque salva l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, la violazione alle norme contenute nel presente regolamento è così punita:

La sanzione amministrativa accessoria è applicata dal responsabile del servizio, anche se l'interessato si sia avvalso del pagamento in misura ridotta.

Avverso l'applicazione della sanzione è ammesso ricorso nei modi previsti dalla legge 24/11/1981 n. 689.

Art. 26 **Abrogazioni**

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento Comunale si intendono abrogate tutte le disposizioni in materia precedentemente emanate dall'Amministrazione Comunale ed è espressamente abrogato il precedente regolamento.

Art. 27 **Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore dopo la sua definitiva approvazione e pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune nei termini di legge.